



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del)

Indice

| | |
|--|---|
| Art.1. Oggetto del Regolamento | 3 |
| Art.2. Presupposto dell'imposta..... | 3 |
| Art.3. Interventi da finanziare | 3 |
| Art.4. Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari | 4 |
| Art.5. Esenzioni..... | 4 |
| Art.6. Misura dell'Imposta..... | 5 |
| Art.7. Versamento dell'imposta | 5 |
| Art.8. Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta..... | 6 |
| Art.9. Funzionario responsabile dell'imposta..... | 7 |
| Art.10. Attività di controllo e accertamento dell'imposta | 7 |
| Art.11. Sanzioni ed interessi..... | 8 |
| Art.12. Riscossione Coattiva | 8 |
| Art.13. Rimborsi..... | 8 |
| Art.14. Contenzioso | 9 |
| Art.15. Disposizioni finali e transitorie | 9 |

Art.1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs N. 446 del 15.12.1997 per disciplinare nel Comune di Sulmona l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 e ss. mm. ii. e al D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito in Legge n. 96 del 21.06.2017.
2. Nel regolamento sono stabiliti i presupposti, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di riscossione e riversamento e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Abruzzo, con deliberazione di Giunta n. 700 del 30.11.2017 *"Applicazione dell'imposta di soggiorno in esecuzione dell'art. 4, comma 1 del D.LGS. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"*, ha stabilito che tutti i Comuni abruzzesi sono da considerarsi località turistiche o città d'arte ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Art.2. Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Sulmona, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, parimenti situati nel territorio del Comune di Sulmona.
2. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere e extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla normativa regionale, rientrano tra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea ostelli, bed & breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico alberghiere.
3. Per immobili destinati alla locazione breve si intendono gli immobili ad uso abitativo i locati con contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento e per ogni persona nelle strutture ricettive, di cui alla vigente normativa in materia, ubicate nel territorio del Comune di Sulmona, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Art.3. Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011:
 - a. Interventi in materia turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
 - b. Interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali tesi a favorire la qualità dell'immagine turistica, dell'accoglienza e l'incremento delle presenze nel territorio comunale, con particolare riguardo al recupero e promozione del centro storico di Sulmona.
2. È costituito un tavolo di consultazione composto da delegati dell'Amministrazione Comunale e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta. Il tavolo è convocato dall'Amministrazione Comunale la quale stabilisce l'operatività dello stesso.

Art.4. Soggetti passivi e soggetti responsabili degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Sulmona, che pernottano nelle strutture ricettive e negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'Art.2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ivi compresi i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.

Art.5. Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino a 14 anni di età;
 - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente ricoverato, con presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente;

- c. i lavoratori, dipendenti o autonomi, che soggiornino presso le strutture ricettive in funzione della loro attività lavorativa e professionale, previa autocertificazione delle ragioni del pernottamento;
 - d. un accompagnatore e un autista di pullman per ogni gruppo di ogni 25 persone;
 - e. portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
 - f. i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g. i dipendenti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere d) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.
 3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione può prevedere l'esenzione o la riduzione dell'imposta per eventi o manifestazioni patrocinati dall'Amministrazione Comunale.
 4. Sono, altresì esenti i pernottamenti relativi a pacchetti vacanze già contrattualizzati alla data del 25/07/2022.

Art.6. Misura dell'Imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alle strutture e tipologie ricettive definite dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente ed entro la misura massima stabilita dalla legge, è deliberata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni. Qualora il provvedimento non venisse adottato, sono confermate le tariffe d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Il Comune di Sulmona comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Art.7. Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'Art.4, comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva o al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve presso la quale pernottano e il gestore ne rilascia quietanza. È consentito il rilascio di quietanza cumulativa per gruppi organizzati e per singoli gruppi familiari.

2. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
3. I gestori devono riversare al Comune di Sulmona le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - tramite il sistema pagoPA;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa.

Art.8. Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'Art.4, commi 2 e 3, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.
2. I gestori sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e delle sanzioni.
3. I gestori presentano trimestralmente al Comune di Sulmona una comunicazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente Art.5, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Tali comunicazioni periodiche devono essere inoltrate anche qualora non vi sia stato nessun ospite presso la struttura stessa e devono essere rese esclusivamente tramite le modalità individuate dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.
4. I gestori presentano la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, in forma esclusivamente telematica.
5. I gestori sono altresì obbligati a conservare per cinque anni tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.
6. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori permane, in capo a questi, l'obbligo di presentazione, se ed in quanto normativamente dovuta, entro il termine ultimo del 31 gennaio successivo a quello di riferimento, del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello, in duplice originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare e/o legale rappresentante) della struttura ricettiva, può essere consegnato oppure trasmesso mediante raccomandata a/r. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del Modello 21, sottoscritto con firma digitale, potrà essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

7. Il Comune si riserva la facoltà, anche in deroga alle previsioni del presente Regolamento, di regolare i rapporti con i gestori di portali telematici e con i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mediante specifico atto convenzionale, anche al fine di individuare le migliori modalità operative per l'attuazione di ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

Art.9. Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art.10. Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Funzionario Responsabile d'imposta può:
 - invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
 - inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
 - accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
 - nel caso di omessa o infedele dichiarazione trimestrale e/o annuale, prodotta ai sensi del suddetto Art.8, comma 4, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuto a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, il numero degli alloggiati risultanti dal portale "Alloggiati Web", ecc.
4. Ai fini dell'attività di controllo ed accertamento, il funzionario responsabile dell'imposta può avvalersi della collaborazione della Polizia Locale e dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

5. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, la modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, a pena dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo Art.11.

Art.11. Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'Art.8, comma 4, del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2000.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art.1 comma 165 della legge 27/12/2006 n.296; il tasso di interesse applicato è pari a quello legale maggiorato di 1,0 punti percentuali.
3. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, ed in particolare quelli previsti dall'art. 8, commi 2) 3) e 5), si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art.12. Riscossione Coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art.13. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest' ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella successiva comunicazione trimestrale di cui al precedente art. 8, comma 3.
3. Il tasso di interesse applicato sull'imposta rimborsata è pari a quello legale maggiorato di 1,0 punti percentuali.
4. Non si effettuano rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00 (art. 1 comma 168 della Legge 296/2006).

Art.14. Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente

Art.15. Disposizioni finali e transitorie.

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
2. Per l'anno 2022, in deroga alle previsioni di cui all'Art.8, comma 3, i gestori presentano al Comune la prevista dichiarazione ed effettuano i versamenti mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.